

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1719-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della  
Repubblica nella seduta del 14 novembre 1962*

*modificato dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera  
dei deputati nella seduta del 13 febbraio 1963 (V. Stampato n. 4261)*

**d'iniziativa del senatore ALBERTI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 14 febbraio 1963*

**Vaccinazione antitetanica obbligatoria**

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Art. 1.**

È resa obbligatoria la vaccinazione anti-tetanica:

a) per tutti i bambini in associazione con la vaccinazione antidifterica già obbligatoria per la legge 6 giugno 1939, n. 891;

b) per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi più esposte ai rischi dell'infezione tetanica: lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, sorveglianti o addetti ai lavori di sistemazione e di preparazione delle piste negli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, operai e manovali addetti all'edilizia, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti alla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni.

Per tali lavoratori, la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro;

c) per gli sportivi, all'atto dell'affiliazione alle Federazioni del C.O.N.I.

**Art. 2.**

La Provincia provvede, per quanto già di sua competenza ai sensi dell'articolo 2 della summenzionata legge 6 giugno 1939, n. 981, alla fornitura, conservazione e spedizione del vaccino associato ed alla istitu-

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Art. 1.**

*Identico.*

**Soppresso.**

a) *identico;*

*Identico.*

b) *identico.*

**Art. 2.**

La vaccinazione antitetanica viene estesa, su richiesta, ai bambini della prima infanzia, in contemporaneità alla vaccinazione antidifterica e alle madri gestanti dal 5° all'8° mese.

**Soppresso.**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

zione dei servizi di vaccinazione gratuita nei Comuni, secondo le proposte del medico provinciale.

L'onere derivante dal maggior costo del vaccino associato è a carico del Ministero della sanità.

#### Art. 3.

Tra i documenti prescritti per la prima ammissione alle scuole primarie è compreso il certificato relativo alla vaccinazione anti-difterica ed antitetanica.

Analogo certificato è prescritto per l'ammissione alle altre collettività infantili di qualsiasi specie.

#### Art. 4.

Nei soggetti adulti appartenenti alle categorie di cui alla lettera **b)** dell'articolo 1 della presente legge, la vaccinazione o rivaccinazione antitetanica è eseguita a cura dei rispettivi istituti di assicurazione secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 7 della presente legge; il vaccino è fornito gratuitamente dal Ministero della sanità.

#### Art. 5.

Alle spese necessarie per l'acquisto o per la produzione diretta di vaccino si provvederà con apposito stanziamento, da iscriversi sul capitolo « Profilassi contro le malattie infettive » a partire dall'esercizio 1963-64, di lire 50 milioni.

#### Art. 6.

Possono essere esonerati dalla vaccinazione:

a) i soggetti già regolarmente vaccinati durante il servizio militare o in altre occasioni;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

**Soppresso.**

#### Art. 3.

Nei soggetti adulti appartenenti alle categorie di cui al precedente articolo 1 la vaccinazione o rivaccinazione antitetanica è eseguita a cura ed a spesa degli enti tenuti per legge alle prestazioni sanitarie.

**Soppresso.**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

b) coloro per i quali sussistano controindicazioni mediche;

c) coloro che rifiutino la vaccinazione con dichiarazione scritta firmata dai genitori o dai tutori se trattisi di minorenni.

Art. 7.

Con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge a cura del Ministero della sanità saranno stabilite le modalità per la esecuzione della vaccinazione o rivaccinazione.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 4.

*Identico.*